

Macro-categoria 3

Schede AeDES, interpretazione e revisione degli esiti di agibilità

Tema 3.1

Indicazioni relative a edifici dichiarati inagibili per rischio esterno

Tema 3.1

Indicazioni relative a edifici dichiarati inagibili per rischio esterno


Quesito n. 325**Argomento:** Rischio esterno indotto da edifici annessi**Data risposta:** 19/02/2016**Quesito**

Si richiede un parere sull'ammissibilità a contributo nel caso di una abitazione agibile (priva quindi sia di ordinanza sindacale che di scheda Aedes con esito di inagibilità) e annesso deposito invece oggetto di ordinanza di inagibilità a seguito di una scheda Aedes con esito di tipo "E", quest'ultimo da considerare come pertinenza esterna poichè, seppur in unico aggregato edilizio, presenta caratteristiche costruttive tali da costituire Unità Strutturale separata rispetto all'abitazione

Secondo le ordinanze *"non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne all'edificio sede di abitazioni agibili"*, d'altra parte però l'abitazione, seppur strutturalmente agibile, potrebbe risultare classificare con inagibilità temporanea F per il rischio esterno dovuto alla pertinenza stessa.

Si chiede dunque se sia opportuno integrare l'ordinanza di inagibilità, che attualmente attribuisce il livello E al solo subalterno del deposito, aggiungendo l'inagibilità F dell'abitazione.

In quel caso sarebbe ammissibile la richiesta di contributo sulla piattaforma MUDE? Con la classificazione in F, quindi, l'abitazione sarebbe da considerare a tutti gli effetti inagibile seppur non danneggiata?

Immagini allegate**Risposta**

Relativamente agli edifici dichiarati inagibili per rischio esterno, l'unico riferimento è costituito dall'art. 11 dell'Ordinanza Commissariale n. 119/2013, che rinvia all'esito intrinseco per l'eventuale ammissibilità a finanziamento dei danni rilevati (rimandando quindi alle Ordinanze pertinenti), e concede di presentare la domanda di contributo entro sei mesi dalla data di rimozione del rischio esterno.

Approfondimenti

Domanda

All'art. 11 dell'Ordinanza commissariale 119/2013 si parla di edifici con esito di agibilità F che abbiano subito danni; nel caso in questione, invece, l'abitazione risulta intatta: come bisogna procedere?

Non è chiaro poi in quali casi un edificio possa essere classificato in F pur essendo intrinsecamente un B, C o addirittura E: perchè dunque non dargli direttamente il giusto livello operativo?

Risposta

Nel caso in cui l'edificio destinato ad abitazione (di cui era stata suggerita la classificazione con esito F per rischio esterno) sia non danneggiata o comunque poco danneggiata ma agibile (esito "intrinseco" A), non ha diritto a finanziamento ai sensi delle Ordinanze per la ricostruzione.

Per quanto riguarda le procedure per la classificazione AeDES degli edifici con rischio esterno, si ricorda in questa sede soltanto che l'obiettivo originale dei sopralluoghi AeDES era quello di determinare l'agibilità degli edifici nell'immediato dopo sisma, e in tale contesto la segnalazione di un rischio esterno risulta di fondamentale importanza, congiuntamente all'identificazione delle condizioni di sicurezza proprie dell'immobile ispezionato. Per maggiori chiarimenti si rinvia al *"Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES)"*, approvato da ultimo dal D.P.C.M. 08/07/2014.

Altri temi di interesse: -

Tema 3.1 Indicazioni relative a edifici dichiarati inagibili per rischio esterno	
Quesito n. 302	
Argomento:	Ammissibilità a contributo di edificio con esito AeDES di tipo "F"
Data risposta:	21/03/2016
<u>Quesito</u> In un caso di immobile classificato E da scheda Aedes, e pertinenze esterne adiacenti il fabbricato classificate F da scheda Aedes, è stata emanata a suo tempo un'ordinanza sindacale di inagibilità totale sia sulle pertinenze che sul fabbricato; l'ammissibilità a contributo è limitata al solo corpo principale con esito di tipo "E"? Oppure sarà necessario fare una specifica rettifica all'ordinanza di inagibilità emessa al momento del sisma?	
<u>Risposta</u> Relativamente agli edifici dichiarati inagibili per rischio esterno, l'unico riferimento è costituito dall'art. 11 dell'Ordinanza Commissariale n. 119/2013, che rinvia all'esito intrinseco per l'eventuale ammissibilità a finanziamento dei danni rilevati (rimandando quindi alle Ordinanze pertinenti), e concede di presentare la domanda di contributo entro sei mesi dalla data di rimozione del rischio esterno. L'ordinanza sindacale di inagibilità dovrà essere quindi resa coerente con l'effettivo esito intrinseco dei fabbricati precedentemente dichiarati soggetti a rischio esterno.	
Altri temi di interesse: -	

Tema 3.1 Indicazioni relative a edifici dichiarati inagibili per rischio esterno	
Quesito n. 303	
Argomento:	Rischio esterno indotto da edifici annessi
Data risposta:	08/07/2014
<u>Quesito</u>	
<p>Occorre intervenire su due edifici adiacenti, su cui per uno è stato riconosciuto un Esito E, con conseguente Ordinanza di Inagilità e Sgombero, e per l'altro un Esito F per ovvie ragioni di pericolo indotto.</p> <p>Dalle rilevazioni, dalle valutazioni dei danni strutturali, dalla presenza di certe carenze, dai sondaggi materici e dai calcoli (fattore di accelerazione) è scaturito un Livello Operativo E3. Il fabbricato (bene immobile strumentale-barchessa) presenta molte difficoltà ad essere riparato, inoltre, nella valutazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione verrebbe coinvolta tutta la copertura del blocco adiacente (Esito F) in quanto le orditure sono inserite (unico appoggio) su una parete perimetrale dell'edificio da rimuovere.</p> <p>Si chiede dunque quali siano le modalità ed i termini per valutare il contributo per il ripristino degli interventi sul fabbricato con esito F. Esiste una maggiorazione a parte? Si riporta a contributo anche la superficie del fabbricato con Esito F?</p>	
<u>Risposta</u>	
<p>Relativamente agli edifici dichiarati inagibili per rischio esterno, l'unico riferimento è costituito dall'art. 11 dell'Ordinanza Commissariale n. 119/2013, che rinvia all'esito intrinseco per l'eventuale ammissibilità a finanziamento dei danni rilevati (rimandando quindi alle Ordinanze pertinenti), e concede di presentare la domanda di contributo entro sei mesi dalla data di rimozione del rischio esterno.</p> <p>Per quanto riguarda le lavorazioni proposte, non è possibile trarre conclusioni in assenza di precise informazioni in merito.</p>	
Altri temi di interesse: -	

Macro-categoria 3

Schede AeDES, interpretazione e revisione degli esiti di agibilità

Tema 3.2

Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES

Tema 3.2 Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES	
Quesito n. 304	
Argomento:	Procedura per la revisione degli esiti di inagibilità
Data risposta:	22/03/2013
<u>Quesito</u>	
<p>Quesito n. 1 Come vanno considerati i crolli dei solai e delle coperture nella classificazione dello stato di danno, visto che la scheda parla solo di crolli di muri e volte?</p> <p>Quesito n. 2 Nel calcolo dei crolli, il volume delle strutture portanti è riferito al volume effettivo delle murature crollate? Oppure al volume vuoto per pieno del locale nel quale si verifica il crollo? Per esempio in caso di crollo di coperture o solai si può considerare solo detto volume vuoto per pieno e non avrebbe senso parlare di volume del solaio.</p> <p>Quesito n. 3 La percentuale della muratura portante, nel calcolo delle lesioni da schiacciamento, come viene considerata? Viene calcolato il numero dei maschi murari lesionati rispetto al numero totale dei maschi murari?</p> <p>Quesito n. 4 Nei muri a sacco con due paramenti accostati, se ho lesioni su uno solo dei paramenti (e ovviamente passanti su detto paramento), queste possono essere considerate passanti?</p> <p>Quesito n. 5 Nel calcolo dei cedimenti fondali, la lunghezza (L) della parete da prendere a parametro è la lunghezza della parete per intero o solo della porzione ruotata/abbassata a seguito del cedimento?</p> <p>Quesito n. 6 In caso di cambio di esito di agibilità ritenuto necessario dal tecnico a seguito del rilievo del quadro fessurativo, si deve prima chiedere ed ottenere il cambio e poi redigere il progetto, oppure il cambio è contestuale alla presentazione del progetto?</p>	
<u>Risposta</u>	
<p>Risposta n. 1 Il riferimento alle <i>volte</i> è specifico e preciso, e non include indifferentemente tutti i solai voltati, rimanendo esclusi i sistemi a travi e voltini in laterizio, in quanto la voce citata associa le volte alle strutture portanti principali, e non ai solai. Per crolli, parziali o diffusi, degli orizzontamenti, l'unica voce pertinente appare fra le definizioni del danno significativo, come <i>crolli significativi nelle strutture portanti, anche parziali</i> (ivi potendosi considerare inclusi i solai). Si fa presente, in ogni caso, che il crollo dei solai potrebbe sovrapporsi alla successiva definizione (danno gravissimo) <i>distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (>5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo</i>, circostanza che potrebbe essere presumibilmente verificata nel caso di crollo.</p> <p>Risposta n. 2 Il crollo di coperture e solai non rientra in questa definizione, che comprende soltanto crolli di murature portanti e volte in muratura (intese comunque quali strutture principali, quindi non voltini</p>	

in laterizio fra travetti), per le quali il riferimento al volume appare chiaro.

Risposta n. 3

Dal momento che, per la definizione di altri parametri, il riferimento alla superficie è esplicito, in questo caso appare più corretto verificare la percentuale indicata con riferimento al numero complessivo dei maschi lesionati a schiacciamento rispetto all'insieme dei muri portanti.

Risposta n. 4

Prescindendo dalla definizione di muro a sacco, nei casi di paramenti accostati non ammorsati tra loro, con solo uno dei due paramenti lesionato, la lesione non è da considerarsi passante ai fini delle definizioni delle soglie di danno di cui alla tabella 1.1 (Ordinanza 86/2012), in quanto la parete nel suo complesso presenta una resistenza residua tutt'altro che trascurabile, grazie al paramento integro.

Diverso è il caso in cui i due paramenti accostati appartengano a due unità strutturali diverse, per cui si tratterebbe a tutti gli effetti di due pareti distinte (a una testa).

Risposta n. 5

La lunghezza di riferimento è quella dell'intera parete nella direzione del cedimento differenziale, che andrà misurato fra gli estremi della stessa. In tal modo si evita di dare eccessivo risalto a cedimenti rilevanti ma estremamente localizzati, per i quali eventualmente diventa pertinente la misura in termini assoluti e non relativi.

Risposta n. 6

Si trova risposta nella L.R. 16/2012, art. 4, commi 10 e 11.

Si fa presente, in particolare, che solo *per i lavori realizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base di perizia asseverata predisposta ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, la verifica della classificazione degli edifici avviene nell'ambito delle procedure di concessione del contributo*. In tutti gli altri casi, il Comune può *disporre una verifica ed emettere una nuova ordinanza* che eventualmente riclassifichi l'esito AeDES; pertanto l'esito, al momento della presentazione della richiesta di contributo, risulta già consolidato.

Il progetto, che fosse stato già redatto sulla base di un'istanza di riclassificazione successivamente non accolta, può essere ritenuto ancora valido, ma non finanziabile se non nei limiti delle ordinanze che assegnano fondi all'esito di partenza.

Altri temi di interesse: 1.1.1 (rif. Quesito n.52)

Tema 3.2

Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES

Quesito n. 305**Argomento:** Inagibilità limitata a porzione di edificio**Data risposta:** 27/10/2014**Quesito**

E' possibile l'utilizzo della scheda AeDES con esito "B" estesa ad un intero edificio, in un caso in cui il tecnico compilatore ha dato indicazioni solo sul civico X e quindi la valutazione "B" vale teoricamente solo per il civico X: risulta così l'impossibilità di richiedere il contributo per il civico Y sempre con esito "B" cioè la riparazione danni dell'abitazione e relative pertinenze.

Dalle schede AeDES si evince che:

- la valutazione è estesa all'intero edificio, vale a dire per i civici X e Y indistintamente;
- il tecnico compilatore, seppur in presenza di danno, omette nella scheda con esito "B" di dare disposizioni per la riparazione di danni riscontrabili sul civico Y (danni così come indicati nella perizia asseverata allegata), mentre indica quelle relative al solo civico X;
- il tecnico compila un'altra scheda relativamente al basso-comodo, che è un annesso della proprietà del civico Y, senza indicare riferimenti catastali di supporto al sopralluogo (nella perizia asseverata sono invece indicati gli estremi catastali e l'associazione alle proprietà relative).

Dalla perizia asseverata si evince inoltre che:

- i civici X e Y appartengono a un'unica "unità strutturale" così come definita nelle ordinanze, con strutture verticali in comune;
- nella progettazione è stata verificata la capacità della struttura unitariamente, nello stato prima del sisma, riscontrando già una sicurezza pari al 60% di quella di progetto per le nuove costruzioni, cosicché è possibile individuare come necessaria la sola riparazione locale (corrispondente all'esito "B");
- l'intervento in progetto coinvolge nella sua globalità "l'unità strutturale" e non avrebbe senso intervenire solo su una porzione di esso.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede pertanto cortesemente un parere in merito all'utilizzo della scheda con esito "B" esteso a tutta l'unità strutturale (civici X e Y).

A completamento di quanto già inviato, si allega Verbale di sopralluogo a firma di Tecnico Comunale (il Verbale riporta la data del 27/6/2014 ma è stato consegnato brevi mano allo scrivente solo in data 13/10/2014). Si chiede quindi se sia corretto che, per un'unica unità strutturale, si possa avere un esito B per le proprietà di estremità ed un esito A per la proprietà centrale avendo il Tecnico stesso evidenziato nel Verbale di sopralluogo che vi sono lesioni sui muri confinanti tra proprietà diverse.

Immagini allegate



Risposta

Non è competenza dell'Help Desk di MUDE procedere all'istruttoria di singole richieste di contributo per valutarne l'ammissibilità, né di riclassificazione degli esiti di agibilità o dei livelli operativi, se non per aspetti specifici opportunamente circostanziati.

Si ricordano comunque, per il caso in questione, i seguenti aspetti:

- Circa la definizione delle unità strutturali, si richiama la definizione contenuta anche nelle *"Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e s.m.i."*, approvate con Decreto n. 163 del 07/02/2014; esse forniscono utili riferimenti, richiamando le istruzioni tecniche allegate all'Ordinanza n. 51/2012 e s.m.i., per cui *"all'interno degli aggregati strutturali si individuano gli edifici o unità strutturali, omogenee da cielo a terra e, in genere, distinguibili dalle altre adiacenti per almeno una delle seguenti caratteristiche che possono individuare un comportamento dinamico distinto:*
 - *tipologia costruttiva,*
 - *differenza di altezza,*
 - *irregolarità planimetrica con parti non collegate efficacemente,*
 - *età di costruzione,*
 - *sfalsamento dei piani,*
 - *talvolta, ristrutturazioni da cielo a terra."*
- L'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 29/2012 e s.m.i. dispone che i contributi possono essere concessi *"per la riparazione ed il rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva alla data del sisma, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità temporanea (totale o parziale) recuperabile con misure di pronto intervento, o di inagibilità parziale"*, quindi il riferimento è costituito dall'ordinanza di inagibilità e non solo dalla scheda AeDES.
- In ogni caso, non sempre la presenza di un danneggiamento su un'unità strutturale ne

comporta l'inagibilità, temporanea o totale.

- L'Ordinanza Commissariale n. 29/2012 concede contributi per *“interventi di riparazione e rafforzamento locale, così come definiti al punto 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al d.m 14 gennaio 2008”*, quindi occorre limitarsi ad interventi che non si configurino invece come miglioramento o adeguamento sismico.

Altri temi di interesse: -

Tema 3.2																					
Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES																					
Quesito n. 306																					
Argomento:	Inagibilità limitata a pertinenza																				
Data risposta:	20/03/2015																				
Quesito																					
<p>A seguito degli eventi sismici avvenuti nel maggio 2012, un edificio di tipo condominiale ha riportato seri danni.</p> <p>Il fabbricato dal punto di vista strutturale si caratterizza per essere un'unica unità strutturale composta da un telaio in c.a. pluriplano e pluricampata annesso ad una porzione sempre a telaio ma ad un solo piano che ospita le cantine e i locali tecnici condominiali.</p> <p>I danni principali, per vari motivi (geometria, manutenzione, caratteristiche costruttive), si sono concentrati nella zona ad un solo piano, mentre nella porzione pluriplano sono presenti lesioni meno serie ma comunque non trascurabili, come la fessurazione della parete del vano scala e il distacco della parete di tamponamento esterno dalla struttura a livello del quinto piano.</p> <p>Sia la scheda Aedes (che nelle osservazione contiene un errore indicando come evento sismico quello di gennaio 2012), sia l'Ordinanza comunale di inagibilità si concentrano solo sulla parte adibita a cantine e locali tecnici ad un solo piano, tralasciando la zona abitata, forse perché le conseguenze dei danni in tali zone non interferiscono pesantemente sul resto della struttura, anche se alcune di queste lesioni sono poi diventate più rilevanti.</p> <p>In questo modo però abbiamo una unica unità strutturale con una inagibilità solo sulla parte non adibita a residenza che però dal punto di vista strutturale non può essere trattata come una semplice pertinenza.</p> <p>Considerato che il livello operativo della sola parte ad un piano (anche se l'unità strutturale è una unica), valutato secondo le Ordinanze Regionali, è pari a E3, l'intervento ritenuto più conveniente sia dal punto di vista tecnico ma anche economico sarebbe quello di eseguire un giunto strutturale tra la porzione pluripiano e quella ad un solo piano, e successivamente riparare localmente la prima e demolire e ricostruire la seconda.</p> <p>Tutto ciò premesso si chiede se è possibile ammettere a contributo tale intervento.</p>																					
Immagine allegata																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">SEZIONE 9 Altre osservazioni</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro</th> </tr> <tr> <th>Argomento</th> <th>Annotazioni</th> <th>Foto d'insieme dell'edificio</th> <th>spilla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="3">I DANNI SONO DOVUTI ALLE SCOSSE DI GENNAIO 2012 NELLE CANTINE CHE SONO ATTIGUE AL CONDOMINIO.</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">- LE CANTINE ALCUNE LA VERTICALE</td> </tr> </tbody> </table>		SEZIONE 9 Altre osservazioni				Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro				Argomento	Annotazioni	Foto d'insieme dell'edificio	spilla		I DANNI SONO DOVUTI ALLE SCOSSE DI GENNAIO 2012 NELLE CANTINE CHE SONO ATTIGUE AL CONDOMINIO.				- LE CANTINE ALCUNE LA VERTICALE		
SEZIONE 9 Altre osservazioni																					
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro																					
Argomento	Annotazioni	Foto d'insieme dell'edificio	spilla																		
	I DANNI SONO DOVUTI ALLE SCOSSE DI GENNAIO 2012 NELLE CANTINE CHE SONO ATTIGUE AL CONDOMINIO.																				
	- LE CANTINE ALCUNE LA VERTICALE																				



Risposta

Si premette che la documentazione trasmessa non consente di esprimersi in modo univoco, in particolare su questioni di dettaglio tecnico che esulano dalle competenze dell'Help Desk di MUDE.

Considerata la particolarità della situazione per quanto riguarda:

- nesso di causalità;
- possibile distinguibilità di 2 unità strutturali (nel qual caso l'inagibilità sarebbe limitata alla sola pertinenza esterna di un edificio residenziale invece privo di ordinanza sindacale di inagibilità);
- in alternativa, necessità di rivedere l'Ordinanza e la scheda AeDES (secondo le informazioni disponibili, si delineerebbe un esito di tipo "C", ovvero inagibilità parziale)


e trattandosi di argomenti non affrontabili in sede di Help Desk, si invita ad un confronto con gli uffici comunali competenti per risolvere nel merito le problematiche evidenziate.

Per quanto riguarda l'ipotesi di introdurre un giunto sismico fra le due porzioni, si rinvia alla lettura del parere n. 34 del 12/01/2012 del Comitato Tecnico Scientifico regionale.

Altri temi di interesse: -

Tema 3.2	
Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES	
Quesito n. 307	
Argomento:	Cambio di classificazione AeDES con RCR in istruttoria
Data risposta:	27/01/2015
<u>Quesito</u>	
<p>Si pongono alcune questioni su un immobile oggetto di RCR con scheda Aedes categoria "C".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Non essendo ancora completato l'iter della pratica di riconoscimento delle spese ammissibili (né dal Comune di né dai competenti settori della Regione) è possibile ancora una modifica della classificazione "C" a "E0" per un'incomprensione da parte del professionista che ha presentato il Mude riguardo al danno effettivo che grava sull'immobile? 2) Nel caso di volontà/necessità di riallocare-rimodulare invece parte delle voci di spesa non ancora effettivamente valutate, come detto dalla pratica RCR già presentata, la progettazione architettonica è sempre attribuibile come standard al progettista strutturale ossia a chi presentava effettivamente e materialmente la pratica con il MUDE? in caso di risposta negativa è possibile riattribuirla ad altro professionista ora? 	
<u>Risposta</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1) In merito alla possibilità di revisione dei livelli operativi e/o degli esiti di agibilità, si rimanda all'art. 4 commi 10 e 11 della L.R. 16/2012, ripreso successivamente dalle Ordinanze per la ricostruzione (art. 2 comma 11 Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e s.m.i.). Si evidenzia che, successivamente alla presentazione di una richiesta di contributo per la ricostruzione sulla piattaforma MUDE, l'esito "C" presumibilmente assegnato da un sopralluogo AeDES risulta già condiviso da una perizia asseverata di un professionista. 2) Nel caso in cui si decida di procedere comunque alla rideterminazione del livello operativo ai sensi dell'art. 11 della sopracitata L.R. 16/2012, è possibile integrare la richiesta di contributo con le sopravvenute valutazioni tramite istanza di integrazione documentale spontanea. Tale istanza viene fatta dal professionista incaricato che ha compilato il MUDE. 	
Altri temi di interesse: -	

Tema 3.2 Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES	
Quesito n. 308	
Argomento:	Richiesta di riclassificazione di esito di inagibilità
Data risposta:	04/05/2015
Quesito	
<p>Alla data dicembre 2014, era possibile richiedere il cambio di un livello operativo di un fabbricato rurale (deposito agricolo) da B (esito da scheda Aedes) ad E1, mediante inoltro di domanda (tramite PEC) completa di relazione tecnica a firma Ingegnere, documentazione fotografica puntuale, rilievo strutturale e rilievo del quadro fessurativo?</p> <p>Si allega in proposito risposta ricevuta dal Comune di competenza.</p>	
Immagine allegata	
<p>Oggetto: Risposta alla richiesta di cambio esito</p> <p>In merito alla richiesta di cambio esito, a nome dei sigg. [REDACTED] pervenuta in data [REDACTED] relativa al fabbricato sito in [REDACTED] e identificato in catasto al fg. [REDACTED] si comunica che:</p> <p><i>La richiesta non può essere accolta in quanto non è possibile verificare il nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico e conseguentemente esprimere un giudizio di inagibilità post-sisma, essendo ormai trascorsi quasi tre anni dal sisma del maggio 2012.</i></p>	
Risposta	
<p>Relativamente alla situazione delineata, si specifica che la LR n. 16 definisce, ai commi 10 e 11 dell'articolo 4, le procedure per l'attribuzione della classificazione di agibilità degli edifici, prevedendo per la revisione dell'esito (e conseguente emissione di una nuova ordinanza sindacale coerente con l'esito assegnato) che il Comune, ricevuta la perizia asseverata nella quale è attestata la diversa classificazione, <i>“provvede alle verifiche di inagibilità attraverso le proprie strutture e può motivatamente richiedere, in carenza di personale professionalmente qualificato, la collaborazione di tecnici esperti operanti sotto il coordinamento della Regione”</i>.</p> <p>Non è quindi implicito, come logico in un ambito di concessione di contributi pubblici, l'accoglimento dell'esito proposto dal tecnico di parte incaricato della redazione della perizia.</p> <p>Si ricorda, inoltre, che solo <i>“per i lavori realizzati prima dell'entrata in vigore”</i> della L.R. 16/2012 <i>“sulla base di perizia asseverata predisposta ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, la verifica della classificazione degli edifici avviene nell'ambito delle procedure di concessione del contributo”</i>, mentre per lavori ancora da iniziare la riclassificazione deve avvenire prima.</p>	
Altri temi di interesse: -	

Tema 3.2	
Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES	
Quesito n. 309	
Argomento:	Edificio privo di ordinanza sindacale di inagibilità
Data risposta:	12/01/2015
Quesito	
<p>Caso di danno ad una struttura per cui è stata rigettata la richiesta di riclassificazione da parte del Comune.</p> <p>La proprietà (azienda agricola) è composta di 3 fabbricati danneggiati dal sisma: per due edifici è già stato ottenuto il contributo per la ricostruzione, procedendo a demolizione/ricostruzione (attualmente il cantiere è in corso), mentre per il terzo, un fienile, è stata presentata la Dichiarazione di Impegno, ed ora si sta procedendo con la valutazione del livello operativo, ma ci si è accorti che l'Ordinanza di inagibilità in possesso del proprietario non parla esplicitamente dell'edificio in oggetto, nè lo fa la scheda Aedes, nonostante lo riporti nel disegno.</p> <p>Da precedente quesito rivolto all'help desk è stato chiarito che l'ammissione a contributo per un fienile è consentita solo se questo è in uso ad azienda agricola come bene strumentale o costituisce pertinenza di abitazione danneggiata; la riclassificazione dell'esito di agibilità sarebbe inoltre stata possibile solo se quest'ultimo fosse stato oggetto di ordinanza comunale di inagibilità (sempre con esito B) prima della scadenza per la presentazione del progetto e dell'istanza di contributo e cioè prima del 30 aprile 2014. In caso di mancata presentazione della domanda si sarebbe potuta invocare l'applicazione dell'ordinanza 39/2014 che consente di richiedere al Comune, in presenza di documentata impossibilità a rispettare il termine suddetto, di presentarla fuori termine (me sempre per esito B), fermo restando che tale possibilità si determina comunque in presenza di ordinanza comunale di inagibilità. Anche l'applicazione del comma 3 dell'Ordinanza 71/2014 sarebbe possibile solo in presenza di ordinanza comunale di inagibilità antecedente, in questo caso, il 31 marzo 2013.</p>	
Immagine allegata	
<p>Fotocopia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio</p>  <p>The diagram shows a structural aggregate with three buildings. At the top is a rectangular building labeled 'TETTOIA' (shed), which is crossed out with a large 'X'. Below it is a larger rectangular building labeled 'STABIA FIENILE' (hayrack). To the left of the 'STABIA FIENILE' is a smaller rectangular building labeled 'CASA' (house). The buildings are connected by lines, suggesting they are part of the same structural aggregate.</p> <p>SCHEDA: STABIA FIENILE</p>	

Risposta

Si conferma quanto contenuto nella risposta fornita dall'Help Desk MUDE, e si precisa che, come chiarito nelle *"LINEE GUIDA relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi"* (il cui aggiornamento è stato approvato da ultimo con Decreto n. 2562 del 22 dicembre 2014), *"le schede Aedes, redatte in modo speditivo nelle fasi immediatamente successive all'evento sismico, hanno avuto la funzione di individuare, per ciascun edificio, l'esito di agibilità al fine di consentire l'emissione delle relative Ordinanze comunali. La riclassificazione di tale esito è resa comunque possibile da quanto stabilito dalla LR n. 16/2012 e dalle Ordinanze commissariali a seguito di eventuale perizia asseverata del tecnico che il Comune può sottoporre a verifica."*

Pertanto le richieste di rivalutazione devono pervenire al Comune, il quale eventualmente può avvalersi delle Strutture regionali.

Nello specifico si evidenzia che agli atti della Regione è effettivamente presente la scheda AeDES richiamata, la quale riporta un esito di agibilità di tipo A (edificio agibile) per l'immobile identificato come "stalla-fienile" oggetto del quesito.

Altri temi di interesse: -

Tema 3.2	
Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES	
Quesito n. 310	
Argomento:	Ripristino dell'agibilità di un fabbricato con esito E
Data risposta:	21/01/2014
<u>Quesito</u>	
<p>Si richiedono chiarimenti in merito ad una richiesta pervenuta di esclusione da esito di agibilità E insistente su fabbricato ad uso accessorio.</p> <p>Tale richiesta è motivata dal fatto che le condizioni del fabbricato non sono peggiorate rispetto a quelle preesistenti dopo le scosse sismiche. I proprietari si impegnano comunque alla esecuzione di opere edilizie atte a migliorarne la resistenza statica.</p> <p>In che maniera occorre procedere? E' necessario un nuovo sopralluogo con scheda Aedes, o quale altro iter bisogna seguire?</p>	
<u>Risposta</u>	
<p>Viste le poche informazioni a disposizione, dalle quali non è possibile avere un quadro chiaro ed esaustivo, ci si può solo limitare ad esprimere alcune considerazioni a carattere generale.</p> <p>Si ricorda, in particolare, che, a seguito di un'Ordinanza Sindacale che acquisisce l'esito del sopralluogo AeDES e indica gli interventi minimi per il ripristino dell'agibilità sismica del fabbricato, qualora non si ritenga l'esito congruo occorre fare riferimento alla procedura introdotta dall'art. 4 comma 10 lett. b della L.R. 16/2012, che consente la presentazione di una perizia asseverata al fine di rivalutare il danno causato dal sisma, attestando un esito AeDES diverso da quello assegnato. La Regione, per tramite del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, fornisce ai Comuni, su loro richiesta, supporto per l'esame delle richieste di revisione degli esiti.</p> <p>In alternativa, in assenza di una riclassificazione dell'esito di agibilità, il ripristino dell'agibilità di un fabbricato danneggiato dal sisma (oggetto di Ordinanza Sindacale) è subordinato alla dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato, a seguito dell'esecuzione dei lavori di ripristino ritenuti necessari, che attesti il ritorno a condizioni di sicurezza, fermo restando il rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni, con particolare riferimento al §8.3, per quanto riguarda l'opportunità di una valutazione della sicurezza dello stato di fatto del fabbricato, a prescindere dagli interventi che poi effettivamente si realizzano.</p>	
Altri temi di interesse: -	

Tema 3.2

Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES

Quesito n. 311**Argomento:** Revisione di esito di inagibilità**Data risposta:** 24/02/2014**Quesito**

Un fabbricato (edificio) strumentale ad un'azienda agricola è stato, in seguito ad un sopralluogo post-sisma, classificato con esito AeDES "C". Nella scheda AeDES prodotta dai tecnici di prima valutazione sono stati riscontrati errori grossolani tra cui una annotazione grafica che delimitava una porzione dell'edificio completamente inagibile, trascrivendolo sulla stessa scheda.

Il professionista successivamente incaricato dalla proprietà, oltre a valutare e descrivere nella perizia asseverata di revisione le carenze strutturali, le dimostrazioni del danno, il fattore di accelerazione, le vulnerabilità, definendo il Livello Operativo E2 secondo quanto previsto dall'Ordinanza 86/2012, analizza anche gli errori riscontrati sulla scheda.

In seguito a sopralluogo predisposto dalla regione per la revisione, i tecnici, oltre a ipotizzare la distinzione dell'edificio in due porzioni (due edifici con individuazione di due distinti esiti – "B" ed "E"), sulla base di una valutazione solo visiva, dividono le due nuove cellule strutturali in corrispondenza del setto murario comune più danneggiato, che interagisce con entrambi per l'appoggio dell'orditura principale.

Considerato che su questo setto è presente una condizione di danno gravissimo (fuori piombo ben visibile, oltre i limiti prescritti nelle tabelle), si chiede perchè i tecnici in fase di sopralluogo non tengano presente una perizia asseverata redatta con elementi di approfondimento anche strumentale e di calcolo che sanciscono le criticità effettive di un immobile?

Inoltre in caso di definizione dei due edifici come si può procedere per intervenire su quello classificato con esito "B" con la limitazione ai soli interventi di rafforzamento locale oltre che dei costi?

Infine, può ad oggi un tecnico predisporre un intervento di rafforzamento locale (Esito B/C) che non eleva il livello di sicurezza rispetto al danneggiamento, alle carenze presenti ed alla vulnerabilità che ha realmente verificato?

Risposta

Relativamente alla situazione delineata, si specifica che la LR n. 16 definisce, ai commi 10 e 11 dell'articolo 4, le procedure per l'attribuzione della classificazione di agibilità degli edifici, prevedendo per la revisione dell'esito (e conseguente emissione di una nuova ordinanza sindacale coerente con l'esito assegnato) che il Comune, ricevuta la perizia asseverata nella quale è attestata la diversa classificazione, *"provvede alle verifiche di inagibilità attraverso le proprie strutture e può motivatamente richiedere, in carenza di personale professionalmente qualificato, la collaborazione di tecnici esperti operanti sotto il coordinamento della Regione"*.

Non è quindi implicito, come logico in un ambito di concessione di contributi pubblici, l'accoglimento dell'esito proposto dal tecnico di parte incaricato della redazione della perizia. Si ricorda, inoltre, che l'esito AeDES è legato in primis al danno rilevato, e prescinde da eventuali vulnerabilità rilevabili con maggiori approfondimenti, ma che non si sono manifestate durante l'evento sismico dando luogo a danneggiamenti riscontrabili.

Per quanto riguarda le possibilità di intervento, fermo restando che eventuali ulteriori interventi di miglioramento sismico naturalmente sono sempre possibili anche sugli esiti B-C, ma rimangono a carico del committente, si rimanda alle definizioni di aggregato e unità strutturali di cui al §8.7.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14/01/2008 e al §C8A.3 della Circolare, che forniscono utili indicazioni anche in merito alla modellazione e analisi delle singole unità

dell'aggregato.

Relativamente agli interventi di rafforzamento locale, vista anche l'impostazione dell'Ordinanza Commissariale n. 29/2012, che permette, entro certi limiti, di accedere a contributi per la risoluzione di vulnerabilità pur non evolute in danneggiamenti, non si condivide l'affermazione per cui non viene elevata la sicurezza dell'edificio, dal momento che per le costruzioni storiche in muratura invece i meccanismi di collasso tipici sono proprio quelli legati ai cinematici locali.

Altri temi di interesse: -



Tema 3.2 Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES	
Quesito n. 312	
Argomento:	Declassamento di esito E a livello operativo B/C
Data risposta:	09/05/2014
<u>Quesito</u>	
<p>Quesito relativo al declassamento del livello operativo da “E” a “B/C”.</p> <p>Nel caso di un edificio classificato con Aedes tipo “E”, si è provveduto alla valutazione per stabilire il relativo livello operativo, riscontrando un livello di danno tipo 1 ed una vulnerabilità media.</p> <p>La Tabella 3 dell’Ordinanza 86/2012 riconduce il risultato ad un livello operativo tipo “B-C”, e sulla base di questo ci si appresterebbe ad operare; il dubbio risiede nel fatto che in base al comma 5 dell’art. 2 dell’Ordinanza 51/2012 tale fabbricato non sarebbe declassificabile da livello “E” a livello “B”, in quanto la condizione necessaria per abbassare tale livello sarebbe invece di avere vulnerabilità bassa e stato di danno tipo 1 o 2.</p> <p>Ritenendo che esistano i presupposti per la declassificazione, è sufficiente rimandare alla tabella 3 dell’Ordinanza 86/2012 anzichè al comma 5 dell’Art. 2 Ord. 51 ?</p>	
<u>Risposta</u>	
<p>L’equivoco è risolto dal confronto con l’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza n. 86/2012 e s.m.i., che recita:</p> <p><i>“Qualora il tecnico verifichi che, per stato di danno e valore di vulnerabilità, l’edificio rientri nei parametri dell’Ordinanza n. 29/2012 e smi, oppure in quelli dell’Ordinanza n. 51/2012 e smi, l’intervento viene eseguito ed il contributo viene calcolato secondo le disposizioni contenute nelle citate ordinanze.”</i></p> <p>Si ricorda che, al momento dell’emanazione dell’Ordinanza n. 51/2012, non era stato ancora perfezionato il sistema dei livelli operativi, pertanto il disposto dell’Ordinanza 86/2012 è da ritenersi più aggiornato in merito; le stesse Linee Guida, al §7.2, limitano l’applicazione del miglioramento sismico ai sensi dell’Ordinanza 51/2012, ai casi in cui il livello operativo risulti pari ad E0.</p>	
Altri temi di interesse: -	

Tema 3.2	
Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES	
Quesito n. 313	
Argomento:	Demolizione volontaria ed esito di agibilità
Data risposta:	11/12/2013
Quesito	
<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di edificio con livello operativo E2 per il quale il tecnico incaricato dalla proprietà, vista la gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma (come asseverato nella perizia depositata ai sensi dell'art. 4 comma 6 della LR16/2012), intende procedere con un intervento di demolizione e ricostruzione (essendo la demolizione "volontaria", ancorchè autorizzata dal Comune con atto di cui alla procedura prevista dall'art. di legge sopra citato), si possono concedere le maggiorazioni di cui all'Ordinanza 86/2012 art. 3 comma 9 lettere b), f), h) e, in alternativa alla lettera b), l'applicazione della maggiorazione di cui alla lettera c) se l'edificio di nuova realizzazione raggiunge la classe energetica A? • E' possibile inoltre richiedere, per la valutazione della perizia asseverata di cui all'art. 4 comma 6 della LR 16/2012, il supporto degli organi tecnici regionali per la corretta determinazione del livello operativo proposto ? 	
Risposta	
<p>Relativamente al primo punto, si ritiene congruo, anche per demolizione e ricostruzione in caso di esiti diversi da E3, ma comunque ammessi ai sensi dell'art. 3 comma 18 dell'Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e s.m.i. e della L.R. 16/2012, riconoscere gli incrementi del costo convenzionale di cui all'art. 3 comma 9 lettere d) o e), e g).</p> <p>Non sono invece applicabili gli incrementi per i quali sono esclusi i casi di demolizione e ricostruzione anche per esito E3.</p> <p>Relativamente al secondo quesito, si specifica che la LR n. 16 ammette, al comma 6 dell'articolo 4, gli interventi di ricostruzione anche qualora si sia in presenza di un danno gravissimo (la definizione del danno gravissimo è quella riportata dall'Ordinanza 86/2012, comma 4 art. 2) per il quale, prima dell'inizio lavori, il progettista presenti una apposita perizia con la quale asseveri, con motivazione circostanziata, che l'edificio non può essere adeguatamente riparato a causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma. In tal caso il Comune rivaluta la classificazione del danno e autorizza la presentazione del titolo edilizio relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione che dovrà avvenire nel rispetto delle NTC del 2008.</p> <p>La frase relativa alla rivalutazione della classificazione del danno fa riferimento alle situazioni in cui i tecnici incaricati presentano una perizia di demolizione e ricostruzione che necessita un cambio di esito di scheda Aedes, ad es. da "B" ad "E". Nel caso in cui il fabbricato per cui si propone la demolizione e ricostruzione sia già dotato di una scheda Aedes con esito "E" e sia già stata emessa un'ordinanza sindacale che conferma tale esito, non è necessario procedere ad un secondo sopralluogo in quanto non è necessario variare l'esito della scheda di agibilità.</p> <p>Solo qualora si tratti di un cambio di esito, es. da "B" ad "E", e venga presentata una perizia di demolizione e ricostruzione, sarà necessario attivare la procedura di cui al comma 11 dell'articolo 4 finalizzata alla riclassificazione dell'esito di agibilità e all'emissione di una nuova ordinanza sindacale coerente con l'esito assegnato.</p> <p>Si ricorda, infatti, che il comma 18 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 86 del 2012 regola la possibilità di demolizione e ricostruzione di tutti gli esiti E aventi livelli operativi E0 E1 E2 E3. Preme ricordare che la quantificazione del contributo è parametrata al livello operativo riconosciuto.</p>	

Il Comune, ricevuta la perizia asseverata nella quale è specificato che l'edificio non può essere adeguatamente riparato a causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma, nei successivi 60 giorni la valuta, e se condivisibile emette un atto, secondo le modalità che il Comune stesso ha stabilito (statuto comunale, ordinanza sindacale, etc..), che comporta la riclassificazione del danno e l'autorizzazione alla presentazione del titolo edilizio relativo alla demolizione e ricostruzione. A seguito di tale autorizzazione il privato presenta la documentazione pre la richiesta del titolo abilitativo secondo la vigente normativa.

Pertanto, da quanto sopra si evince che la Regione interviene formalmente nella questione della demolizione e ricostruzione solo se questa è richiesta per un esito AeDES diverso da "E", ed unicamente per operare una eventuale "rivalutazione del danno".

Per la verifica del livello operativo (su immobili già dichiarati inagibili di tipo E), il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli opera da alcuni mesi nell'ambito di pareri su singoli casi particolari, come attività di supporto ai Comuni.

Altri temi di interesse: 2.9 (rif. Quesito n.2011)

Tema 3.2	
Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES	
Quesito n. 314	
Argomento:	Edificio con esito AeDES “B” e tetto crollato
Data risposta:	27/10/2014
Quesito	
<p>Nell'ambito di un edificio in muratura agricolo, presentato con pratica Mude, ci troviamo nella presente situazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scheda Aedes iniziale con esito “B”; - problematica principale dell'edificio costituita dallo spostamento delle murature del primo piano verso l'esterno, e dei cantonali del tetto che hanno spinto gli angoli rompendo le murature, oltre a due lati del fabbricato dove i travetti della copertura, a seguito dello spostamento dei cantonali, hanno rotto le parti superiori dei muri. <p>Viene presentata la richiesta di contributo alla ricostruzione per il rifacimento del tetto, l’inserimento di un cordolo in c.a. in sommità ed il rifacimento delle murature fuori piombo, oltre ad alcuni ripristini minori. L'ufficio Mude del Comune ci comunica che l'intervento sul coperto non può andare a contributo in quanto essendo un intervento di miglioramento sismico non è ammissibile con un esito “B”.</p> <p>Dato per assodato da parte di tutti che la problematica è rappresentata dal tetto e la spinta esercitata sui muri, che costituisce quindi non una vulnerabilità ma l'effettiva causa del danno, viene presentata una perizia con richiesta di classificazione in “E” (livello operativo E0), al fine di poter procedere al rifacimento del tetto con il contributo garantito dalle Ordinanze.</p> <p>E’ stato quindi eseguito il necessario sopralluogo con i tecnici del locale ufficio competente per la sismica, i quali visionato lo stabile, pur concordi con le problematiche e i danni legati al coperto, comunicano verbalmente che il rifacimento del tetto è inquadrabile come intervento locale, quindi compatibile con un esito “B”. Pertanto come esito definitivo del sopralluogo è stata confermata la scheda Aedes con la classificazione “B”.</p> <p>Si rimane quindi in una situazione contraddittoria in cui il cambio di esito in “E” non viene consentito in quanto il rifacimento del tetto è un intervento locale, mentre nell’istruttoria MUDE il contributo sul tetto non veniva concesso reputando l’intervento di miglioramento sismico.</p> <p>Successivamente il tetto è crollato, e ciò nonostante i tecnici incaricati del sopralluogo hanno confermato la classificazione AeDES con esito “B”.</p> <p>E’ possibile che un edificio con un crollo possa essere ancora considerato con esito “B”?</p>	
Immagini allegate	
	

Risposta

Premettendo che l'assegnazione di un esito AeDES dovrebbe avere carattere provvisorio limitato temporalmente alla fase di immediata emergenza post-sisma, non è possibile esprimersi in merito alla correttezza o meno dell'assegnazione dell'esito "B", non conoscendo le effettive condizioni del fabbricato al momento del sopralluogo (e ancor meno, subito dopo gli eventi sismici rispetto ai quali viene attestato il nesso di causalità). Si ricorda, comunque, che al di là della definizione dei livelli operativi, che attiene ad una fase successiva (ricostruzione, e non più emergenza, per cui l'esito di agibilità non è più utilizzato nella sua vera accezione), l'esito "B" assegnato costituiva comunque una inagibilità, con un possibile recupero della fruizione condizionato all'esecuzione di determinati interventi urgenti, che potevano essere messi in atto rapidamente e con relativa semplicità.

Relativamente all'inquadramento dell'intervento proposto di sostituzione del coperto con realizzazione di un cordolo in c.a. di coronamento, si evidenzia quanto riportato dalla Circolare n. 617/2009 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel §C8.4.3 relativo agli interventi locali:

"Può rientrare in questa categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ciò non comporti una variazione significativa di rigidità nel proprio piano, importante ai fini della redistribuzione di forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici."

Quanto sopra può ritenersi ancora valido nel caso di nuova realizzazione di un cordolo in c.a., ferme restando le condizioni su esplicitate.

Si rimanda invece alla lettura dei §8.4.2 e §8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni e dei corrispondenti punti della citata Circolare per quanto riguarda gli accennati rifacimenti di murature del piano sottotetto.

Altri temi di interesse: 2.1 (rif. Quesito n. 224)

Tema 3.2	
Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES	
Quesito n. 315	
Argomento:	Interventi di riparazione su edifici con esito "C"
Data risposta:	20/11/2013
<u>Quesito</u>	
<p>Interventi di riparazione su edifici con esito C: gli interventi di riparazione devono essere limitati unicamente alle porzioni (stanze) dell'unità immobiliare per le quali è stata dichiarata l'inagibilità nella scheda Aedes, o possono essere estesi a tutti i danni causati dal sisma che interessano l'intero l'edificio e a tutte le unità immobiliari di cui l'edificio si compone?</p> <p>Se gli interventi vanno limitati ai soli locali danneggiati, ne consegue che non sono attuabili nemmeno gli interventi di riduzione della vulnerabilità, in quanto essi possono essere ammessi a contributo per una percentuale non superiore al 40% del costo degli interventi di riparazione. Nel caso di interventi di riparazione molto contenuti, notevolmente ridotti sono anche quelli di riduzione della vulnerabilità.</p> <p>Si rileva che le norme emanate per il sisma che ha colpito l'Emilia nel 2012 non prescrivono che debbano essere attuati interventi limitati a porzioni di edificio classificati C.</p>	
<u>Risposta</u>	
<p>Le ordinanze non lasciano dubbi: in presenza di almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva danneggiata dagli eventi sismici del maggio 2012 si procede alla riparazione ed al rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni dell'edificio (sia inagibilità temporanea - totale o parziale).</p> <p>Si chiede cortesemente allo scrivente di precisare quali sono i problemi relativi alla riparazione dell'edificio oggetto del ticket ed eventualmente di coinvolgere nella risoluzione del problema anche il Comune in cui è ubicato l'immobile.</p>	
<u>Approfondimenti</u>	
Domanda:	
<ul style="list-style-type: none"> • Caso 1, secondo il Comune sono ammissibili interventi di riparazione solo nella stanza al piano primo dichiarata inagibile, escludendo le restanti parti dell'edificio in ogni caso danneggiate; • Caso 2, secondo il Comune sono ammissibili interventi di riparazione solo nel numero civico dichiarato inagibile, escludendo l'intera abitazione seppure danneggiata. 	
Risposta:	
<p>L'esito AeDES di inagibilità parziale, temporanea o permanente, non presuppone che i danni siano concentrati solo nelle porzioni rese inagibili, e d'altro canto l'agibilità, parziale o totale, non presuppone l'assenza di danneggiamenti, ma solo, in un caso o nell'altro, la sussistenza di condizioni di effettiva sicurezza per gli occupanti.</p> <p>L'Ordinanza 29/2012 e s.m.i. non distingue i casi di esiti AeDES B (parziali e totali) e C, rimanendo sempre valido il comma 4 dell'art. 3, per cui il costo dell'intervento <i>comprende le indagini e prove di laboratorio, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l'intervento unitario, le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell'intero edificio, le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.</i></p> <p>Non ricorrono invece le condizioni per l'ammissibilità dei contributi sulle finiture interne delle unità immobiliari rimaste totalmente agibili, all'interno dello stesso edificio, in quanto non sono</p>	

applicabili i successivi commi 4-bis e 4-ter, che fanno riferimento ad unità immobiliari inagibili.

Si ricorda infine che, fra gli allegati alla richiesta di contributo, occorre inserire anche “una perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione attestante, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 74/2012, il nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico”.

Altri temi di interesse: 2.1 (rif. Quesito n. 210)

Tema 3.2	
Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES	
Quesito n. 316	
Argomento:	Edificio con esito AeDES “E” e pertinenza con esito “B”
Data risposta:	18/01/2016
<u>Quesito</u>	
<p>Si hanno 2 unità strutturali distinte: un'abitazione con scheda Aedes “E” e relativa pertinenza con scheda Aedes “B”. L'abitazione, a seguito del calcolo mediante Ordinanza 86, ha un livello operativo E2 mentre la pertinenza ha un livello operativo E1.</p> <p>A seguito di incontro con il Comune ci sarebbe la possibilità di demolire e ricostruire volontariamente entrambi gli edifici, ma le Linee Guida riportano:</p> <p><i>"Nel caso di un edificio classificato con livello operativo E3, da demolire e ricostruire, e la pertinenza esterna classificata con livello B, non sarà possibile demolire e ricostruire quest'ultima. Per il calcolo del contributo la superficie dell'abitazione o dell'unità immobiliare produttiva sarà incrementata della superficie della pertinenza ma, su quest'ultima, sebbene il contributo sia quantificato con i parametri contributivi della E3, verranno eseguiti gli interventi di miglioramento sismico ritenuti necessari dal tecnico per assicurare un adeguato livello di sicurezza senza che sia obbligatoriamente raggiunto il 60% del coefficiente di sicurezza previsto per le nuove costruzioni".</i></p> <p>Non sarebbe quindi possibile demolire e ricostruire la pertinenza, con conseguente perdita del contributo sulla stessa.</p> <p>Inoltre, eseguendo miglioramenti sismici per entrambi i fabbricati, si otterrebbe un costo convenzionale maggiore che eseguendo demolizioni volontarie (visto che l'efficientamento energetico non verrebbe conteggiato).</p> <p>Entrambi i fabbricati presentano gravi carenze strutturali, per le quali saranno necessari pesanti interventi di riqualificazione sicuramente dispendiosi.</p> <p>Si fa inoltre presente che la pertinenza non ricade nelle modalità di operare dell' Ordinanza n. 29/2012 con sola riparazione dei danni, in quanto le Linee Guida impongono comunque un miglioramento sismico.</p>	
<u>Risposta</u>	
<p>Si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'applicazione delle tabelle allegate alle Ordinanze commissariali nn. 51/2012 e 86/2012 e ss.mm.ii. non è ammessa per edifici caratterizzati da un esito AeDES di tipo “B”, pertanto la pertinenza, pur assumendo ai fini del contributo lo stesso livello operativo dell'abitazione, non ne ha gli stessi vincoli circa le possibilità di intervento; - la riclassificazione ad un livello operativo di tipo “E” della pertinenza richiederebbe invece di intraprendere la procedura per la modifica di esiti AeDES assegnati, stabilita dall'art. 4 commi 10 e 11 della L.R. 16/2012 e s.m.i.; - per la pertinenza, come da §15.1 delle Linee Guida, non è quindi allo stato attuale ammessa (pena la perdita del contributo relativo) la demolizione e ricostruzione, ma sono invece ammissibili interventi di miglioramento sismico <i>“senza che sia obbligatoriamente raggiunto il 60% del coefficiente di sicurezza previsto per le nuove costruzioni”</i>; - qualsiasi considerazione sull'onerosità degli interventi in relazione al costo convenzionale di volta in volta attribuito si ritiene fuori luogo nell'ambito dell'Help Desk. 	
Altri temi di interesse: -	

Tema 3.2 Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES	
Quesito n. 317	
Argomento:	Livello operativo difforme dall'esito AeDES
Data risposta:	11/12/2013
<u>Quesito</u> Chiarimento sulla riclassificazione da "C" ad "E" di un immobile. Detto immobile è stato classificato "C" (quindi la relativa richiesta di contributo andrebbe presentata ai sensi dell'Ordinanza 29/2012), con la relativa scheda Aedes, ma, seguendo ed applicando le ordinanze n. 51 ed 86 del 2012 e le successive modifiche, e soprattutto leggendo e utilizzando la Tab. 3 allegata, in presenza di uno stato di danno 2 (riscontrabile effettivamente sul fabbricato) e di una vulnerabilità media (pure riscontrabile) l'immobile andrebbe classificato con livello operativo E0. Si chiede di conseguenza conferma sulla correttezza nell'applicare quanto definito dalla Tab. 3 (allegata in ultimo aggiornamento all'ord. 44 del 2013) nell'ambito della Perizia Asseverata da allegarsi alla richiesta di riclassificazione dall'attuale C alla richiesta E0.	
<u>Risposta</u> E' necessario attivare in questo caso la procedura di cui al comma 11 dell'articolo 4 della L.R. 16/2012, finalizzata alla riclassificazione dell'esito di agibilità e all'emissione di una nuova ordinanza sindacale coerente con l'esito assegnato. Ricevuta la perizia asseverata (art. 4 comma 10 lett. b) redatta dal tecnico di parte a seguito della rivalutazione dei danni causati dal sisma, che attesti una classificazione difforme da quella indicata nella scheda AeDES originaria, il Comune provvede alle verifiche di inagibilità attraverso le proprie strutture e può motivatamente richiedere, in carenza di personale professionalmente qualificato, la collaborazione di tecnici esperti operanti sotto il coordinamento della Regione. Al termine dell'istruttoria lo stesso Comune emette un atto, secondo le modalità stabilite (statuto comunale, ordinanza sindacale, etc..), che comporta la riclassificazione del danno. Si fa presente che il riferimento ai livelli operativi di cui all'Ordinanza 86/2012 e s.m.i. costituisce una valida indicazione, ma non risulta vincolante ai fini dell'assegnazione dell'esito AeDES, che sarà comunque effettuata alla luce del D.M. 05/05/2011.	
Altri temi di interesse:	

Tema 3.2	
Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES	
Quesito n. 318	
Argomento:	Livello operativo difforme dall'esito AeDES
Data risposta:	20/09/2015
<u>Quesito</u>	
<p>In seguito agli eventi sismici del maggio 2012, è stata compilata una scheda AeDES con successiva Ordinanza Sindacale, con le quali veniva dichiarata l'inagibilità del fabbricato classificandolo come "B".</p> <p>Nel febbraio 2014, la proprietà ha richiesto al Comune la riclassificazione del fabbricato, ma è stato confermato l'esito di agibilità di tipo "B" precedentemente assegnato.</p> <p>Nell'aprile 2014 il tecnico incaricato dalla proprietà, in seguito a ulteriori sopralluoghi eseguiti sul fabbricato, ha ripresentato la richiesta di classificazione del fabbricato e il Comune, in riscontro a tale richiesta, ha emesso una perizia asseverata, a firma di un proprio collaboratore, in cui si confermava nuovamente l'esito di inagibilità del fabbricato di tipo "B".</p> <p>Successivamente è stata depositata la richiesta di contributi sulla piattaforma MUDE considerando di conseguenza un livello operativo "B" come ritenuto corretto dalla Pubblica Amministrazione, pur facendo presente nel progetto le condizioni di danneggiamento e vulnerabilità coerenti con un livello operativo E0.</p> <p>Al fine di approfondire l'analisi dei dissesti che interessano il fabbricato, sono state quindi condotte indagini specialistiche da parte di una ditta specializzata. Detti approfondimenti, hanno portato elementi innovativi che confermano quanto già asserito dal tecnico di parte in ordine alla definizione del livello operativo E0.</p> <p>In seguito all'integrazione presentata in cui venivano allegate queste indagini, il Comune si è però espresso con un preavviso di rigetto motivandolo con il fatto che era già stato confermato con il supporto dei tecnici regionali l'esito "B", mentre nel MUDE si procede alla valutazione del livello operativo E, in difformità da quanto previsto dall'Ordinanza 29/2012.</p> <p>Successivamente, la proprietà incaricando una ditta specializzata ha fatto eseguire ulteriori accertamenti, inerenti l'apertura delle lesioni riscontrate sul fabbricato e la valutazione dei danni rilevati.</p> <p>Con il presente ticket si richiede quindi un'ulteriore valutazione di merito del livello operativo attribuito ad un fabbricato.</p>	
<u>Risposta</u>	
<p>Non è competenza dell'Help Desk di MUDE procedere all'istruttoria di singole richieste di contributo per valutarne l'ammissibilità, né di riclassificazione degli esiti di agibilità o dei livelli operativi, se non per aspetti specifici opportunamente circostanziati.</p> <p>E' necessario attivare in questo caso la procedura di cui al comma 11 dell'articolo 4 della L.R. 16/2012, finalizzata alla riclassificazione dell'esito di agibilità e all'emissione di una nuova ordinanza sindacale coerente con l'esito assegnato.</p> <p>Ricevuta la perizia asseverata (art. 4 comma 10 lett. b) redatta dal tecnico di parte a seguito della rivalutazione dei danni causati dal sisma, che attesti una classificazione difforme da quella indicata nella scheda AeDES originaria, il Comune provvede alle verifiche di inagibilità attraverso le proprie strutture e può motivatamente richiedere, in carenza di personale professionalmente qualificato, la collaborazione di tecnici esperti operanti sotto il coordinamento della Regione. Al termine dell'istruttoria lo stesso Comune emette un atto, secondo le modalità stabilite (statuto</p>	

comunale, ordinanza sindacale, etc..), che comporta la riclassificazione del danno.

Si fa presente che il riferimento ai livelli operativi di cui all'Ordinanza 86/2012 e s.m.i. costituisce una valida indicazione, ma non risulta vincolante ai fini dell'assegnazione dell'esito AeDES, che sarà comunque effettuata alla luce del D.M. 05/05/2011.

Altri temi di interesse:

Tema 3.2 Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES	
Quesito n. 319	
Argomento:	Livello operativo difforme dall'esito AeDES
Data risposta:	04/05/2015
Quesito Ad oggi è ancora possibile procedere con la riclassificazione del danno, da esito B/C ad E0, qualora il tecnico incaricato lo ritenesse necessario? L'edificio in questione è oggetto di ordinanza di temporanea inagibilità dal 2012.	
Risposta La L.R. n. 16 definisce, ai commi 10 e 11 dell'articolo 4, le procedure per l'attribuzione della classificazione di agibilità degli edifici, prevedendo per la revisione dell'esito (e conseguente emissione di una nuova ordinanza sindacale coerente con l'esito assegnato) che il Comune, ricevuta la perizia asseverata nella quale è attestata la diversa classificazione, <i>“provvede alle verifiche di inagibilità attraverso le proprie strutture e può motivatamente richiedere, in carenza di personale professionalmente qualificato, la collaborazione di tecnici esperti operanti sotto il coordinamento della Regione”</i> . Rimane fermo il rispetto delle scadenze stabilite dalle Ordinanze di riferimento per i diversi livelli operativi proposti dal tecnico incaricato.	
Altri temi di interesse:	

Tema 3.2 Revisione e interpretazione degli esiti dei sopralluoghi AeDES	
Quesito n. 320	
Argomento:	Declassamento di unità strutturali da “E” a “B/C”
Data risposta:	01/10/2013
<u>Quesito</u>	
<p>Delucidazioni relativamente ad un complesso residenziale, legato giuridicamente da un unico condominio, ma che è stato interessato da più sopralluoghi AeDES per i diversi corpi che lo compongono, tutti comunque recanti esito “E”.</p> <p>Da una prima analisi l’unità 1 costituisce un’unità strutturale indipendente, e risulta quella di più recente costruzione. La tipologia costruttiva è cemento armato al piano terra e muratura per i piani superiori. Sulla base delle indicazioni tabellari dell’Ordinanza n° 44 del 2013 e successive, per tale unità si potrebbe stimare un Livello Operativo di tipo E considerando i danni e le vulnerabilità presenti nella struttura portante in cemento armato del piano terra. In tale piano infatti si trovano le maggiori criticità.</p> <p>Le unità strutturali 2 e 3, indipendenti tra loro e di più vecchia data di costruzione, non avendo riportato gravi danneggiamenti, potrebbero raggiungere invece un Livello Operativo di tipo B/C.</p> <p>Alla luce di quanto esposto e alla luce delle gravi carenze presenti nell’unità 1, che potrebbero portare al collasso della struttura stessa, si chiede se sia possibile mantenere per tale immobile la classificazione “E” (con livello operativo presumibilmente E0 o E1 da valutarsi in sede di presentazione MUDE) ,e rivedere invece la sola classificazione delle altre due unità.</p>	
<u>Risposta</u>	
<p>Non essendo necessarie revisioni "peggiorative" dell'esito AeDES, si rimanda alle definizioni dei livelli operativi previste dall'Ordinanza 86/2012 e s.m.i., per cui, sotto determinate condizioni, anche edifici con esito E possono essere inquadrati nell'ambito dell'Ordinanza 29/2012 e s.m.i.</p>	
Altri temi di interesse:	

Macro-categoria 3

Schede AeDES, interpretazione e revisione degli esiti di agibilità


Tema 3.3

Requisiti per l'accesso a contributo ai sensi delle Ordinanze per la ricostruzione

Tema 3.3 Requisiti per l'accesso a contributo ai sensi delle Ordinanze per la ricostruzione	
Quesito n. 321	
Argomento:	Intervento locale con livello operativo E0
Data risposta:	22/11/2015
<u>Quesito</u>	
<p>Si chiede un parere in merito ad un magazzino agricolo dichiarato inagibile in classe "E" con scheda AEDES nel luglio 2012.</p> <p>Poiché i danni effettivamente riscontrabili nel fabbricato sono di lieve entità, nel gennaio 2013 è stata presentata una perizia al Comune al fine di ottenere una riclassificazione in classe "B-C".</p> <p>L'ente preposto (ufficio locale competente per la sismica) non concedeva però la riclassificazione, indicando quindi di mantenere la classe "E" ma individuando un livello operativo "E0" (quindi con danno inferiore a quello classificato grave) e concedendo la possibilità di intervento limitato alla riparazione del danno ed al solo rafforzamento locale.</p> <p>Su indicazione e scelta non cogente del titolare dell'azienda agricola proprietaria, in prima istanza è stato pertanto presentato un progetto di miglioramento sismico al 60%, approvato dal Comune che confermava il livello E0. Il finanziamento associato presenta però uno sbilancio economico complessivo in negativo per la proprietà rispetto al costo analitico in preventivo delle opere previste .</p> <p>Successivamente il titolare è deceduto e gli eredi hanno ritenuto l'entità dell'esborso eccessivo in relazione all'importanza del fabbricato in oggetto nel contesto aziendale, di fatto bloccando l'inizio dei lavori .</p> <p>Considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fabbricato ha livello di danno inferiore a quello classificato grave, configurabile con livello operativo E0, per il quale l'intervento può essere limitato alla riparazione del danno ed al solo rafforzamento locale (come da nota dell'ufficio locale competente per la sismica); • il livello operativo E0 è stato confermato nell'ordinanza di assegnazione contributi (come da ordinanza comunale di concessione); <ol style="list-style-type: none"> 1) è possibile presentare una variante al progetto approvato, con nuova istanza nello stesso fascicolo MUDE ancora aperto, nella quale si rinuncia al miglioramento al 60%, ma si esegue la riparazione del danno ed un rafforzamento locale in testa ai pilastri in muratura visto che il livello E0 lo consente? 2) in tale progetto di variante qual è l'entità del costo convenzionale a mq da considerare? 	
<u>Risposta</u>	
<p>Relativamente ai quesiti posti, senza entrare nel merito tecnico della questione, si evidenzia che il livello operativo dell'immobile, ai sensi delle Ordinanze 51/2012 e s.m.i. e 86/2012 e s.m.i., per edifici classificati con esito AeDES "E", scaturisce da una valutazione combinata dello stato di danno e del livello di vulnerabilità, ma dalla documentazione allegata non vi è traccia di tale tipo di analisi.</p> <p>Nel caso il livello operativo stabilito fosse di tipo "B/C", occorre procedere secondo le indicazioni dell'Ordinanza Commissariale n. 29/2012 e s.m.i., ivi compresi i costi convenzionali conseguenti.</p> <p>Si ricorda che, per edifici con classificazione AeDES "E", la stessa Ordinanza 51/2012 e s.m.i., all'art. 2 comma 5, recita:</p> <p><i>"Qualora il tecnico verifichi che lo stato di danno sia di tipo 1 o di tipo 2, così come indicati nella Tabella allegata al n. 1.4, e che la vulnerabilità sia bassa, così come indicato nella Tabella</i></p>	

allegata al n. 2.6, ovvero che l'edificio abbia già un livello di sicurezza verificato almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, l'intervento può essere limitato alla riparazione del danno ed al solo rafforzamento locale, come disciplinato dalla ordinanza n. 29/2012 e s.m.i. In tal caso il contributo viene determinato secondo i parametri della predetta ordinanza.”

Altri temi di interesse: -



Tema 3.3 Requisiti per l'accesso a contributo ai sensi delle Ordinanze per la ricostruzione	
Quesito n. 322	
Argomento:	Obblighi per edifici strumentali non danneggiati
Data risposta:	27/10/2014
<u>Quesito</u>	
<p>Nel caso di allevamenti di suini nel cratere che non abbiano subito danni (non prefabbricati, realizzati in opera) e che sono fuori dall'area del 70%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. è necessario fare la verifica di sicurezza - miglioramento al 60%? 2. se sì, si ha possibilità di accedere al contributo? 	
<u>Risposta</u>	
<p>Per ciò che concerne l'identificazione delle tipologie strutturali (e loro collocazione) per le quali risulta necessario attivarsi per l'ottenimento della certificazione di agibilità sismica e per gli altri successivi obblighi di cui al comma 7 e seguenti dell'art. 3 della legge 122/2012 si rimanda a quanto stabilito dalla circolare esplicativa Errani prot. CR.2012.0000002 del 12/06/2012, nonché ai contenuti del documento pubblicato dal CSLPP (scaricabile dall'indirizzo web http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/notizie/notizie-2013/linee-di-indirizzo-per-interventi-su-edifici-industriali-monopiano-colpiti-dal-terremoto-emiliano-2012).</p> <p>Nel caso in questione, la tipologia strutturale citata non sarebbe tale da rientrare fra quelle per cui è obbligatoria la certificazione di agibilità sismica (prima provvisoria, poi definitiva), pertanto l'assenza sia di carenze che di danneggiamenti da sisma non consente l'accesso ai contributi istituiti dalle varie Ordinanze Commissariali.</p> <p>Si rimanda, comunque, all'applicazione dell'art. 3 comma 7bis della L. 122/2012 (conversione D.L. 74/2012), per quanto riguarda i fabbricati adibiti ad attività produttive agroalimentari.</p>	
Altri temi di interesse: -	

Tema 3.3	
Requisiti per l'accesso a contributo ai sensi delle Ordinanze per la ricostruzione	
Quesito n. 323	
Argomento:	Possibilità di demolire e ricostruire
Data risposta:	21/01/2014
Quesito	
<p>L'Ordinanza n. 86/2012, all'art. 3 commi 18 e 19, stabilisce che per gli edifici con livello operativo E0, E1, E2, E3 si possa provvedere alla demolizione e ricostruzione anche in altro sito.</p> <p>Il contributo concedibile è quello minore tra il costo del nuovo edificio e quello convenzionale stabilito dalle Ordinanze.</p> <p>La Legge Regionale 16/2012 all'art.4 comma 6, stabilisce <i>che “gli interventi di ricostruzione sono ammessiomissis... unicamente per gli edifici con danni gravissimi per i quali, prima dell'inizio lavori, il progettista presentiomissis..... una apposita perizia con la quale asseveri con motivazione circostanziata, che i medesimi edifici non possono essere adeguatamente riparati a causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma”</i>.</p> <p>Si osserva che la condizione di danno gravissimo che implica la non riparabilità dell'edificio può ricorrere facilmente negli edifici con livello operativo E3 mentre invece, in generale, non ricorre per gli edifici con livello operativo E0, E1, E2 per i quali, evidentemente, non sussistono danni così ingenti da non poter essere riparati.</p> <p>Si chiede di conoscere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se la demolizione e ricostruzione degli edifici può essere ammessa anche per immobili classificati E0, E1, E2 anche nel caso in cui il danno non sia tale da non poter essere riparato; 2) se e quali giustificazioni di tipo economiche occorrono nel caso sin cui sia ammissibile la demolizione e ricostruzione per immobili classificati E0, E1, E2. <p>In effetti, con specifico riguardo alla domanda 2) si reputa che il contributo concedibile debba essere sottoposto ad una valutazione economica più attenta, in quanto potrebbe non essere concedibile semplicemente il minore contributo tra il costo del nuovo edificio e quello convenzionale determinato dalle Ordinanze. Potrebbe risultare, infatti, che per un edificio classificato E0, E1, E2 il costo di riparazione sia inferiore, anche in modo significativo, rispetto sia al massimo contributo concedibile sia a quello del nuovo edificio.</p> <p>Al fine di rispettare la possibilità prevista dalla legge, di demolire e ricostruire edifici anche classificati E0, E1, E2, si chiede di conoscere se può essere utile e necessario redigere il progetto di riparazione dell'edificio danneggiato e chiedere, di conseguenza, il minore tra i tre costi: quello di riparazione, quello di ricostruzione del nuovo edificio e quello convenzionale ammissibile.</p> <p>Altrimenti si chiede di indicare quali altre valutazioni economiche debbano essere eseguite.</p> <p>Solo a seguito di tali analisi dei costi, il proprietario dell'immobile potrebbe convincersi di demolire e ricostruire l'edificio, eventualmente integrando economicamente la differenza tra il costo di riparazione riconosciuto e quello occorrente al nuovo immobile.</p> <p>Per la procedura amministrativa dovrà essere possibile, di conseguenza, ammettere una variante sostanziale al progetto, da presentare dopo l'esame del progetto di riparazione per documentare il progetto del nuovo edificio.</p>	

Risposta

La L.R. n. 16/2012 ammette, al comma 6 dell'articolo 4, gli interventi di ricostruzione anche qualora si sia in presenza di un danno gravissimo (la definizione del danno gravissimo è quella riportata dall'Ordinanza 86, comma 4 art. 2) per il quale, prima dell'inizio lavori, il progettista presenti una apposita perizia con la quale asseveri, con motivazione circostanziata, che l'edificio non può essere adeguatamente riparato a causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma. In tal caso il Comune rivaluta la classificazione del danno e autorizza la presentazione del titolo edilizio relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione che dovrà avvenire nel rispetto delle NTC del 2008.

La frase relativa alla rivalutazione della classificazione del danno fa riferimento alle situazioni in cui i tecnici incaricati presentano una perizia di demolizione e ricostruzione che necessita un cambio di esito di scheda Aedes, ad es. da B ad E. Nel caso in cui il fabbricato per cui si propone la demolizione e ricostruzione sia dotato di una scheda Aedes con esito E ed è stata emessa un'ordinanza sindacale che ribadisce tale esito, non è necessario procedere ad un secondo sopralluogo in quanto non è necessario variare l'esito della scheda di agibilità.

Solo qualora si tratti di un cambio di esito, es. da B ad E, e venga presentata una perizia di demolizione e ricostruzione, sarà necessario attivare la procedura di cui al comma 11 dell'articolo 4 finalizzata alla riclassificazione dell'esito di agibilità, e all'emissione di una nuova ordinanza sindacale coerente con l'esito assegnato.

Si ricorda, infatti, che il comma 18 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 86 del 2012 regola la possibilità di demolizione e ricostruzione di tutti gli esiti E aventi livelli operativi E0 E1 E2 E3. Preme ricordare che la quantificazione del contributo è parametrata al livello operativo riconosciuto.

Il Comune, ricevuta la perizia asseverata nella quale è specificato che l'edificio non può essere adeguatamente riparato a causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma, nei successivi 60 giorni la valuta e se condivisibile emette un atto, secondo le modalità che il Comune stesso ha stabilito (statuto comunale, ordinanza sindacale, etc..), che comporta la riclassificazione del danno e l'autorizzazione alla presentazione del titolo edilizio relativo alla demolizione e ricostruzione. A seguito di tale autorizzazione il privato presenta il titolo abilitativo secondo la vigente normativa.

Qualora l'edificio sia già classificato con esito AeDES tipo "E", quindi, non sono richiesti adempimenti aggiuntivi in caso il richiedente decida di ricostruire anziché riparare, e le eventuali valutazioni economiche dei diversi scenari sono demandate al rapporto fra tecnico e committente.

Approfondimenti

Domanda

Si ringrazia per la risposta, ma si chiedono maggiori approfondimenti per i due casi sottostanti, anche essi citati nella precedente domanda.

Si chiede di conoscere:

- 1) Se la demolizione e ricostruzione volontaria degli edifici può essere ammessa anche per immobili classificati E0, E1, E2 nel caso in cui il danno subito da detti immobili sia contenuto e quindi si possa provvedere alla sua riparazione e, pertanto, non si può produrre l'asseverazione di irreparabilità richiesta dall'Ordinanza.
- 2) Se e quali giustificazioni di tipo economiche occorrono nel caso sin cui sia ammissibile la demolizione e ricostruzione per immobili classificati E0, E1, E2, per i quali il costo di riparazione può essere considerevolmente inferiore alla soglia ammissibile a contributo in base alle Ordinanze e inferiore anche del valore di ricostruzione dell'edificio.

Risposta

I casi ammissibili di demolizione e ricostruzione sono definiti all'art. 3 comma 18 dell'Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e s.m.i., che ne limita la possibilità a situazioni *"in linea coi principi stabiliti dagli strumenti urbanistici e dalla legislazione urbanistica vigente"*, e solo per *"gli edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art.13 del d.lgs n. 42/2004 e non vincolati dagli strumenti urbanistici per l'interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale"*, e *"che a giudizio del Comune non rivestono alcun valore funzionale, architettonico, storico, ambientale e paesaggistico"*. Alle suddette condizioni, gli edifici che *"rientrano nei "livelli operativi" E0, E1, E2 ed E3,[...] possono, previa acquisizione del titolo abilitativo"* essere demoliti e ricostruiti.

Nessun ulteriore approfondimento è richiesto quindi al tecnico incaricato, oltre alla determinazione del livello operativo (e conseguentemente del costo massimo ammissibile), per il resto la ricostruzione o la riparazione dell'edificio rimane una libera scelta della committenza.

Altri temi di interesse: 2.3 (rif. Quesito n.254)

Tema 3.3 Requisiti per l'accesso a contributo ai sensi delle Ordinanze per la ricostruzione	
Quesito n. 324	
Argomento:	Perizia per ammissione a contributo di pertinenze prive di scheda AeDES
Data risposta:	08/07/2014
<u>Quesito</u>	
<p>Il fabbricato in oggetto, classificato dalla scheda AEDES come E e come E3 dal tecnico incaricato, è stato demolito con ordinanza sindacale per questioni di pubblica incolumità.</p> <p>Esso fa parte di un lotto dove ci sono delle sue pertinenze anch'esse gravemente danneggiate ma che non hanno la scheda AEDES (autorimessa...). Il tecnico e' disposto a fare una perizia asseverata dove si attesta il danno delle pertinenze, la quale verrebbe recepita dal sindaco con l'emissione di un'Ordinanza (art.2 comma 5 Ord. 86/2012 e linee guida).</p> <p>Il tecnico addetto al Mude non vuole riconoscere questa procedura in quanto a suo dire all'interno del comune non ci sono figure titolate a confermare la perizia asseverata (ingegneri o architetti, a parte i tecnici mude che però, a suo dire, avendo un contratto temporaneo tramite agenzia interinale, non si vogliono prendere la responsabilità). Non riconoscendo questa procedura non si riconosce neanche il contributo alle pertinenze.</p> <p>A mio avviso una volta che un tecnico, anche se esterno, assevera una perizia, se ne assume pienamente la responsabilità e quindi è un controsenso che venga "avvallata" da altri tecnici anche se comunali.</p> <p>Per sbloccare la situazione il tecnico MUDE vorrebbe una risposta scritta dai tecnici della Regione. A tutt'oggi ho la pratica bloccata in quanto devo presentare un' unica istanza MUDE per pertinenze ed immobile principale.</p>	
<u>Risposta</u>	
<p>Il caso esposto è regolato dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza 86/2012 e s.m.i. che prevede la possibilità per il Comune di <i>"disporre una verifica ed emettere nuova ordinanza"</i>.</p> <p>Se il Comune non ha le competenze necessarie per la verifica di cui sopra (il Comune di San Prospero non esercita autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 19 del 2008) può avvalersi del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione.</p> <p>Rispetto a quanto evidenziato, si sottolinea che il Comune comunque esegue una verifica di quanto asseverato dal professionista abilitato, e ricorre a tecnici regionali solo in assenza di personale interno qualificato; si ricorda, in particolare, quanto riportato dall'art. 4 comma 11 della L.R. 16/2012:</p> <p><i>"[...] il Comune provvede alle verifiche di inagibilità attraverso le proprie strutture e può motivatamente richiedere, in carenza di personale professionalmente qualificato, la collaborazione di tecnici esperti operanti sotto il coordinamento della Regione."</i></p>	
<u>Approfondimenti</u>	
Domanda:	
In sostanza, leggendo l'art. 2, comma 5 dell'ordinanza 86/2012 e s.m.i., il Sindaco potrebbe avere due possibilità:	
1)	si può avvalere di una perizia asseverata predisposta da un professionista abilitato (es: il progettista delle opere strutturali);
2)	nel caso del Comune di San Prospero, può predisporre una verifica tramite il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione.

Risposta:

Rispetto a quanto evidenziato, si sottolinea che il Comune comunque esegue una verifica di quanto asseverato dal professionista abilitato, e ricorre a tecnici regionali solo in assenza di personale interno qualificato; si ricorda, in particolare, quanto riportato dall'art. 4 comma 11 della L.R. 16/2012:

“[...] il Comune provvede alle verifiche di inagibilità attraverso le proprie strutture e può motivatamente richiedere, in carenza di personale professionalmente qualificato, la collaborazione di tecnici esperti operanti sotto il coordinamento della Regione.”

Altri temi di interesse: 1.5 (rif. Quesito n. 140)

Macro-categoria 3

Schede AeDES, interpretazione e revisione degli esiti di agibilità

Tema 3.4

Condizioni di inagibilità precedenti gli eventi sismici e danneggiamenti pregressi

Tema 3.4	
Condizioni di inagibilità precedenti gli eventi sismici e danneggiamenti pregressi	
Quesito n. 301	
Argomento:	Danno preesistente
Data risposta:	24/02/2014
<u>Quesito</u>	
<p>In una scheda Aedes inerente un fabbricato rurale strumentale, è indicato un livello di danno preesistente medio - grave. Si tratta di un fabbricato utilizzato da un'azienda agricola alla data del sisma, quindi con i requisiti per accedere al contributo, ma come gestire l'indicazione di danno preesistente? In particolare, il livello operativo sarà calcolato su lesioni che in effetti potrebbero essere già state presenti, eventualmente accentuate dal sisma, oppure causate dal sisma stesso.</p>	
<u>Risposta</u>	
<p>Spetta al tecnico incaricato della progettazione redigere la richiesta perizia, asseverando quali danni sono da ritenersi dovuti al sisma e quali invece erano già presenti, fornendo adeguata documentazione dimostrativa, necessaria per l'istruttoria da parte dei tecnici comunali; il livello operativo dovrà essere calcolato determinando lo stato di danno solo con riguardo alle lesioni causate dal sisma.</p> <p>Si fa inoltre presente che le Ordinanze e gli atti per la ricostruzione non prevedono alcuna ripartizione o riduzione degli importi in relazione alla questione discussa.</p>	
Altri temi di interesse: 1.4 (rif. Quesito n. 127)	

Tema 3.4	
Condizioni di inagibilità precedenti gli eventi sismici e danneggiamenti pregressi	
Quesito n. 326	
Argomento:	Danneggiamento senza nesso di causalità con il sisma
Data risposta:	27/10/2014
<u>Quesito</u>	
<p>La scheda AeDES compilata per un edificio evidenzia nella sezione 4 un danno preesistente gravissimo (compreso fra 1/3 e 2/3), mentre nella sezione 9 sono presenti le annotazioni riportate di seguito: "l'edificio ha uno stato pregresso di manutenzione che ne comprometteva l'agibilità anche precedentemente al sisma che ha solo aggravato il danno".</p> <p>In perizia asseverata il tecnico incaricato dalla proprietà, indica che "alcuni solai, poichè già vetusti e gravati da sensibili carichi permanenti, hanno subito il sisma producendo deformazioni talmente notevoli che grossa parte della stessa è non più restituibile in modo elastico, oltre a presentare sconessioni alle pareti. Si sono pertanto notate deformazioni residue cospicue, oltre alla non rispondenza alla prestazione di sicurezza degli elementi portanti in legno, e pertanto già in fase provvisoria si è dovuto puntellare le travature lignee, tale aspetto è aggravato dal fatto che i tavolati e gli elementi secondari si sono fortemente danneggiati.". In fase progettuale sono stati previsti interventi sui solai lignei con smontaggio del vecchio impalcato e posa di nuovo tavolato.</p> <p>Dalla documentazione fotografica appare evidente lo stato manutentivo scadente delle strutture in legno, pertanto in fase di richiesta integrazioni da parte del Comune è stato segnalato che tali interventi non sembrano avere nesso di causalità con il sisma.</p> <p>Il tecnico di parte ha successivamente ribadito che "per quanto riguarda la scheda AeDES, pure non negando la scarsa manutenzione, si hanno esclusivamente annotazioni generali sull'edificio, ma nulla che possa specificatamente ricondursi a quanto in oggetto di discussione (al più le annotazioni attengono alla copertura). In merito al danno gravissimo esistente, che comunque non è relazionabile al solaio in oggetto, lo scrivente non è in accordo col redattore della scheda AeDES poichè non è comprovabile che il danno fosse antecedente al sisma".</p> <p>Si richiede gentilmente una procedura da seguire, ovvero, bisogna considerare la contribuibilità dell'intervento non sia chiaro il nesso di causalità col sisma?</p>	
<u>Risposta</u>	
<p>Spetta al tecnico incaricato della progettazione redigere la richiesta perizia, asseverando quali danni sono da ritenersi dovuti al sisma e quali invece erano già presenti, fornendo adeguata documentazione dimostrativa, necessaria per l'istruttoria da parte dei tecnici comunali.</p> <p>Anche se la scheda AeDES ha valore puramente indicativo per gli aspetti che non attengono strettamente alla definizione dell'esito di agibilità, il Comune può comunque, nell'ambito delle sue competenze di cui al §9.6 delle Linee Guida, richiedere approfondimenti al tecnico incaricato, o in casi estremi di palese ed incontestabile assenza del nesso causale ritenere non ammissibili le opere di riparazione relative, fermo restando l'obiettivo del pieno ripristino dell'agibilità dell'edificio.</p>	
Altri temi di interesse: -	

Tema 3.4

Condizioni di inagibilità precedenti gli eventi sismici e danneggiamenti pregressi

Quesito n. 327**Argomento:**

Interventi di risoluzione di situazioni di degrado precedenti il sisma

Data risposta:

20/03/2015

Quesito

E' stato richiesto ad un professionista, incaricato dalla proprietà per la richiesta di contributo, di produrre una relazione attestante l'entità di un danno preesistente segnalato dalla scheda AeDES. Da tale documento si evince che il danno preesistente sia presente sul 50% del tetto in legno e sul 2% della muratura.

Per la valutazione della correttezza del documento sopracitato è stato richiesto il supporto tecnico della locale struttura tecnica competente per la riduzione del rischio sismico, che ha preso in esame anche la seguente documentazione:

- scheda AeDES;
- valutazione preventiva per la demolizione e ricostruzione nello stesso volume, assunta agli atti nel 2008, presentata a suo tempo da un tecnico diverso da quello poi incaricato dalla proprietà per la richiesta di contributo;
- relazione tecnica di parte per la definizione del danno preesistente;
- documentazione fotografica allegata alla Richiesta di Contributo;
- perizia asseverata allegata alla Richiesta di Contributo;
- elaborati grafici relativi allo stato di fatto e al quadro fessurativo allegati alla Richiesta di Contributo;
- relazione di definizione del livello operativo;
- relazione di valutazione della vulnerabilità.

La quantificazione del danno preesistente, effettuata dal tecnico, è stata ritenuta congrua ed ammissibile da parte della struttura tecnica.

Si chiede pertanto se sia corretto procedere detraendo dal contributo richiesto il 50% degli interventi in copertura e il 2% degli interventi sulla muratura (il contributo assegnato in questo caso sarebbe pari al costo convenzionale, in quanto l'importo richiesto da computo metrico è superiore), oppure se sia più opportuno detrarre il 52% del contributo totale richiesto (in questo caso la decurtazione del contributo sarebbe considerevole).

Risposta

Spetta al tecnico incaricato della progettazione redigere la richiesta perizia, asseverando quali danni sono da ritenersi dovuti al sisma e quali invece erano già presenti, fornendo adeguata documentazione dimostrativa, necessaria per l'istruttoria da parte dei tecnici comunali.

Le Ordinanze e gli atti per la ricostruzione non prevedono alcuna ripartizione o riduzione degli importi in relazione alla questione discussa, semplicemente non è ammesso a contributo il recupero di situazioni di degrado pregresse per le quali non sussista quindi alcun nesso di causalità.

Altri temi di interesse: -

Tema 3.4	
Condizioni di inagibilità precedenti gli eventi sismici e danneggiamenti pregressi	
Quesito n. 328	
Argomento:	Immobile con perizia precedente il sisma attestante condizioni di degrado
Data risposta:	21/03/2016
<u>Quesito</u>	
<p>Per un'abitazione e la relativa pertinenza in centro storico è stata richiesta in passato dal proprietario, la possibilità di poter demolire e ricostruire l'intero complesso edilizio.</p> <p>Essendo gli immobili vincolati dalla disciplina particolareggiata dal centro storico con vincolo di restauro e risanamento conservativo, il Comune ha risposto negativamente alla demolizione.</p> <p>Negli incontri successivi, il Comune ha richiesto al proprietario di dimostrare l'impossibilità del recupero attraverso una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, con la quale si dovevano mettere in evidenza tutti gli aspetti strutturalmente negativi, al fine di poter richiedere la revisione del vincolo da restauro e risanamento conservativo a ristrutturazione edilizia (con il quale invece la demolizione sarebbe stata consentita).</p> <p>Anche a seguito della presentazione della perizia giurata, la richiesta del proprietario è stata comunque ancora respinta, e sul quel fabbricato sono stati eseguiti solamente interventi di manutenzione ordinaria.</p> <p>Nel 2012 con il sisma l'immobile è stato dichiarato inagibile con esito AeDES di tipo "E".</p> <p>Ci si trova adesso in difficoltà a valutare e separare gli aspetti negativi pre-sisma (inseriti in perizia giurata depositata per consentirne la demolizione) e quelli causati dal sisma, soprattutto, non si riesce a capire, Linee Guida alla mano, se l'intero procedimento possa beneficiare del contributo per il ripristino dell'agibilità.</p> <p>Se nella valutazione del livello operativo (incrocio tra stato di danno e di vulnerabilità) e nella perizia asseverata, non si tenessero in considerazione tutti gli elementi negativi inseriti nella perizia giurata precedente gli eventi sismici e si inserissero solamente i danni invece certamente causati dal sisma, la pratica potrebbe ottenere l'autorizzazione del Comune per il contributo?</p>	
<u>Risposta</u>	
<p>Nella valutazione dei livelli operativi, e quindi nella quantificazione del danno, è possibile mettere in conto solo i danneggiamenti aventi un nesso di causalità diretto con gli eventi sismici di riferimento. Il D.L. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. 122/2012, riporta infatti esplicitamente (art. 3 comma 5) che il nesso di causalità va accertato rispetto agli eventi sismici del 20-29 maggio 2012.</p> <p>Occorre in ogni caso verificare che l'edificio non fosse classificabile come rudere o crollante precedentemente agli eventi sismici, secondo le definizioni del §17 delle Linee Guida (approvate da ultimo con Decreto Commissariale n. 1525 del 26/08/2015).</p>	
Altri temi di interesse: -	

Tema 3.4

Condizioni di inagibilità precedenti gli eventi sismici e danneggiamenti pregressi

Quesito n. 329

Argomento: Inagibilità parziale di alcuni locali ante sisma

Data risposta: 27/10/2014

Quesito

Si riassume un caso per il quale si chiede un supporto:

- Unica unità immobiliare e strutturale e catastalmente unico mappale senza sub;
- Fabbricato con categoria catastale C/2, deposito di un'azienda agricola attiva;
- Nel verbale di sopralluogo speditivo è annotato il fatto che l'edificio poteva essere pericolante ante terremoto;
- Nella scheda Aedes, nella sezione 2 è indicato il "non utilizzo" e nella sezione note è specificato "edificio probabilmente già pericolante";
- Il tecnico incaricato dalla proprietà dichiara nella perizia giurata:
 - o un livello operativo E3;
 - o mancanza di parte del solaio del primo impalcato ante terremoto (perchè bruciato prima di maggio 2012);
 - o utenze idriche ed elettriche attive alla data del sisma;
 - o completa agibilità ed utilizzo prima degli eventi sismici;
- Da un sopralluogo effettuato dai tecnici comunali è emerso:
 - o quadro fessurativo conforme al livello operativo dichiarato;
 - o mancanza di parte del solaio così come dichiarato in perizia;
 - o utilizzo parziale dell'immobile come deposito.

L'ordinanza n. 86/2012, all'art. 3 comma 8 riporta che:

"Per gli edifici residenziali comprendenti solo unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio il costo dell'intervento comprende le opere di cui ai commi 5 e 6 ed il contributo è pari al 50%".

Di contro le Linee Guida del 7 febbraio 2013 al paragrafo 15 stabiliscono che:

"Gli edifici accatastati come collabenti prima del sisma, oppure fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, che quindi non sono utilizzabili a fini abitativi o produttivi, non sono ammessi a contributo. [...] Nel caso di ex fienili o ex caselli annessi a fabbricati ad uso residenziale e non produttivo, usati come autorimessa e/o cantina, è evidente che l'utilizzabilità è assicurata dalla presenza del solo requisito della sicurezza statica, mentre per edifici di tipologia diversa, ma sempre annessi alla residenza e ad uso non produttivo, il requisito della sicurezza deve essere accompagnato dalla presenza di almeno una fornitura, elettrica o idrica. Nel caso invece di fabbricati rurali strumentali dell'azienda agricola l'utilizzabilità è assicurata dalla presenza del solo requisito della sicurezza statica."

Trattandosi nel caso in questione di un fabbricato rurale strumentale (annesso all'attività agricola), l'utilizzo deve essere attestato non dalle utenze, ma dalla sicurezza statica (unico requisito). Se questa non è accertata, il contributo va al 50% come da l'ordinanza 86/2012, o il fabbricato non è oggetto di contributo così come dicono le Linee Guida del 7 febbraio 2013?

E se il fabbricato fosse da ritenersi compromesso staticamente solo parzialmente? (nel caso in esame nei locali dove manca il solaio).

Risposta

Le Linee Guida parlano di requisito della sicurezza statica nello stato ante sisma, senza limitazioni di sorta, dovendo ritenersi l'immobile fruibile con sicurezza dagli operatori dell'azienda agricola, pertanto nel caso in questione, qualora si tratti di un'unica unità strutturale (come specificato nel ticket), tale condizione appare rispettata solo nel caso in cui il primo impalcato fosse stato in qualche modo "bonificato" dopo l'incendio cui si è fatto cenno, ripristinando condizioni di sicurezza sul resto dell'edificio.

Ovviamente, in caso positivo, la superficie persa precedentemente gli eventi sismici a causa dell'incendio non appare computabile fra quella su cui calcolare il costo convenzionale.

Altri temi di interesse: -

Tema 3.4 Condizioni di inagibilità precedenti gli eventi sismici e danneggiamenti pregressi	
Quesito n. 330	
Argomento:	Sicurezza statica per immobili rurali
Data risposta:	30/07/2015
<u>Quesito</u>	
<p>Al punto 17 delle Linee Guida si introducono criteri circa il requisito minimo del "livello di agibilità" dei fabbricati strumentali agricoli.</p> <p>In particolare per gli ex fienili ed ex caselli isolati si parla di requisito minimo della sicurezza statica: come dovrà essere dimostrata per edifici che hanno subito danno sismico?</p> <p>Qualora questi fossero invece annessi ad edificio residenziale sarà richiesta la presenza di almeno una fornitura (idrica od elettrica).</p> <p>Nel caso in questione la parte residenziale era inutilizzata (quindi priva di utenze) pur essendo invece utilizzate le porzioni ex stalla, ex fienile, etc.: si potrebbe quindi rientrare nel primo caso delineato.</p>	
<u>Risposta</u>	
<p>La dimostrazione del requisito minimo della sicurezza statica al momento del sisma dovrà essere condotta sulla base di documentazione, possibilmente fotografica, riferibile al periodo precedente gli eventi sismici, da cui sia possibile dedurre ragionevolmente che non sussistevano elementi di pericolo sulle strutture, indotti normalmente da condizioni di particolare degrado o assenza di manutenzione, tali da avere come conseguenza, nelle procedure ordinarie dell'edilizia e rispetto ai criteri di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'impossibilità a fruire dell'immobile. Ovviamente tale requisito non può ritenersi soddisfatto nel caso in cui, precedentemente agli eventi sismici, fosse stata esperita una perizia per l'accertamento dell'inagibilità o collabenza dell'edificio, o fossero state prodotte esplicite dichiarazioni in merito.</p>	
Altri temi di interesse: -	